

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2022/30 DELLA COMMISSIONE**del 29 ottobre 2021****che integra la direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'applicazione dei requisiti essenziali di cui all'articolo 3, paragrafo 3, lettere d), e) ed f), di tale direttiva****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che abroga la direttiva 1999/5/CE⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 3, secondo comma, in combinato disposto con l'articolo 3, paragrafo 3, primo comma, lettere d), e) ed f),

considerando quanto segue:

- (1) La protezione dai danni alla rete o al suo funzionamento, la protezione dei dati personali e della vita privata dell'utente e dell'abbonato e la tutela dalle frodi sono elementi a sostegno della protezione dai rischi per la cibersicurezza.
- (2) Come indicato nel considerando 13 della direttiva 2014/53/UE, la protezione dei dati personali e della vita privata degli utilizzatori e degli abbonati alle apparecchiature radio e la tutela dalle frodi possono essere migliorate mediante caratteristiche specifiche delle apparecchiature radio. Secondo tale considerando, le apparecchiature radio dovrebbero pertanto essere progettate, se del caso, in modo da supportare tali caratteristiche.
- (3) Il 5G svolgerà un ruolo chiave nello sviluppo dell'economia e della società digitali dell'Unione negli anni a venire e inciderà potenzialmente su quasi tutti gli aspetti delle vite dei cittadini dell'Unione. Il documento intitolato «Cybersecurity of 5G networks EU Toolbox of risk mitigating measures»⁽²⁾ individua una possibile serie comune di misure in grado di attenuare i principali rischi connessi alla cibersicurezza delle reti 5G e fornisce orientamenti per la selezione di misure cui attribuire priorità nei piani di attenuazione a livello nazionale e dell'Unione. Oltre a tali misure, è molto importante adottare un approccio armonizzato ai requisiti essenziali relativi agli elementi di protezione della cibersicurezza applicabili alle apparecchiature radio 5G al momento della loro immissione sul mercato dell'Unione.
- (4) Il livello di sicurezza applicabile a norma dei requisiti essenziali dell'Unione di cui all'articolo 3, paragrafo 3, lettere d), e) ed f), per garantire la protezione della rete, gli elementi di salvaguardia per la protezione dei dati personali e della vita privata e la tutela dalle frodi non deve pregiudicare l'elevato livello di sicurezza richiesto a livello nazionale per le reti intelligenti decentrate nel settore dell'energia, in cui devono essere utilizzati contatori intelligenti soggetti a tali requisiti, e per le apparecchiature di rete 5G utilizzate dai fornitori di reti pubbliche di comunicazione elettronica e di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico ai sensi della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽³⁾.
- (5) Sono state inoltre espresse numerose preoccupazioni in merito ai maggiori rischi per la cibersicurezza derivanti da un aumento dell'uso professionale e di consumo, anche da parte di bambini, di apparecchiature radio che: i) sono di per sé in grado di comunicare tramite Internet, indipendentemente dal fatto che comunichino direttamente o tramite qualsiasi altra apparecchiatura («apparecchiature radio connesse a Internet»), vale a dire che tali apparecchiature connesse a Internet utilizzano protocolli necessari per lo scambio di dati con la rete Internet direttamente o tramite un'apparecchiatura intermedia; ii) possono essere giocattoli con funzione radio che rientrano anche nell'ambito di applicazione della direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁽⁴⁾ oppure sono progettate o

(1) GU L 153 del 22.5.2014, pag. 62.

(2) Cybersecurity of 5G networks - EU Toolbox of risk mitigating measures, 29 gennaio 2020, <https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/nis-cooperation-group>.

(3) Direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche (rifusione) (GU L 321 del 17.12.2018, pag. 36).

(4) Direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sulla sicurezza dei giocattoli (GU L 170 del 30.6.2009, pag. 1).

